

(N. 1148)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1950

Disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in sostituzione di pensioni jugoslave.

ONOREVOLI SENATORI. — In conseguenza dell'annessione, da parte dell'Italia, dei territori che formarono le provincie di Lubiana Cattaro e Spalato, e di quelli che furono aggregati alle preesistenti provincie di Zara e Fiume, lo Stato italiano assunse, tra l'altro, l'onere della continuazione del pagamento delle pensioni già concesse dall'amministrazione statale jugoslava a persone pertinenti ai territori medesimi, sotto forma di pensioni provvisorie ed in attesa del loro adeguamento secondo la legislazione italiana vigente in materia.

Con la restituzione dei territori stessi alla sovranità jugoslava, il pagamento di cui sopra venne a cessare, tranne che nei confronti di alcuni pensionati (circa una diecina) trasferitisi frattanto nel territorio nazionale ed ivi rimasti per aver optato per la cittadinanza italiana.

Nel 1946 la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizzò che il pagamento delle pensioni provvisorie fruite dai predetti continuasse ad essere effettuato fino alla data di ratifica del Trattato di pace. Indi, con gli articoli 12 e 17

del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, venne sancita un'ulteriore proroga al pagamento di cui sopra, per un anno, a partire dalla data di ratifica del trattato di pace, e cioè fino al 25 dicembre 1948, in modo da consentire agli interessati di attendere che la questione fosse regolata mediante gli accordi da stipulare con il Governo jugoslavo per l'applicazione delle clausole economiche del Trattato predetto.

Poichè ciò non è ancora avvenuto, è stato predisposto l'unito disegno di legge con l'articolo 1 del quale sono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948 e fino al 30 giugno 1951, le norme contenute negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, con lo scopo di porre in grado gli interessati di attendere le conclusioni delle trattative suddette senza essere privati degli assegni provvisori loro concessi.

Attesa poi la circostanza, che detti assegni sono estremamente esigui, poichè rappresentano il controvalore in lire italiane dell'origi-

maria pensione jugoslava, si è provveduto ad estendere ai titolari delle pensioni provvisorie concesse in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, e con decorrenza dal 1° gennaio 1949, i miglioramenti economici che sono stati o che verranno concessi dalle leggi italiane, nella misura prevista per le pensioni ex regime austro-ungarico, ivi compreso l'assegno di caroviveri.

Con l'articolo 1° del disegno di legge proposto vengono, altresì, richiamate in vigore, fino al 30 giugno 1951, le norme previste dagli articoli 9, 10, e 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, che stabiliscono particolari procedure per il ripristino del pagamento degli assegni ai titolari di pensioni già liquidate dagli organi locali competenti secondo i cessati ordinamenti dell'ex impero austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume. Ciò allo scopo di agevolare i titolari di dette pensioni, già residenti nei territori di confine passati

alla sovranità jugoslava, i quali avendo optato per la cittadinanza italiana, si trasferiscono nel territorio nazionale.

Con l'articolo 3 del disegno di legge è infine stabilito, agli effetti dell'articolo 81, comma 4°, della Costituzione, che alla copertura della spesa di lire 2.100.000, derivante dall'applicazione della legge, sarà provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento al capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il disegno di legge ora illustrato è stato predisposto per ragioni di umanità e di equità, e per venire incontro alle necessità di vita degli interessati, che già da tempo sono privati del pagamento della pensione, costituente in genere, per essi, il solo cespite di entrata. In vista di ciò occorre che sia seguita la procedura di massima urgenza per l'unito disegno di legge, al quale, onorevoli colleghi, non mancherete di dare la vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1947, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951.

### Art. 2.

Ai titolari delle pensioni provvisorie concesse in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, sono estesi, con decorrenza dal 1° gennaio 1949, i miglioramenti economici, ivi compreso l'assegno di caroviveri, già concessi (a cominciare da quelli previsti dal decreto legislativo lucgotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41) o che verranno accordati ai pensionati statali.

I titolari delle pensioni provvisorie indicate al comma che precede, sono equiparati, per

quanto concerne la misura dei miglioramenti stessi, ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.

### Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 81 - comma 4° - della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 2.100.000 (duemilioni e centomila) derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento al capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.